

INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO  
DELL'AVVOCATO STABILITO ( AVVOCATO INTEGRATO)

D.Lgs. 2 febbraio 2001 n.96

REGOLAMENTO

1) Per esercizio effettivo e regolare della professione di cui al comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 96/2001 si intende l'esercizio reale dell'attività professionale senza interruzioni che non siano dovute agli eventi della vita quotidiana.

2) L'esercizio della professione in Italia in modo effettivo e regolare con il titolo di origine da parte dell'avvocato stabilito è comprovato da una dettagliata relazione con annessa documentazione della natura delle pratiche trattate e delle prestazioni rese ai sensi degli artt. 8 e 10 del D.Lgs. n. 96/2001, ed in particolare attività di rappresentanza, assistenza e difesa, anche in collegio difensivo, nei giudizi civili, penali, amministrativi e tributari .

>L'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'Autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. L'intesa di cui sopra deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito.

3) L'istanza dell'avvocato stabilito volta ad ottenere l'iscrizione all'Albo degli Avvocati ai fini dell'integrazione, deve essere redatta secondo il modello predisposto dal Consiglio dell'Ordine, comprensiva della dichiarazione circa l'esistenza di procedimenti penali a suoi carico pendenti o già definiti nello Stato membro di origine, e della domanda di dispensa dalla prova attitudinale prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 115/92.

4) Il Consiglio dell'Ordine può sempre rigettare l'istanza dell'avvocato stabilito volta all'iscrizione all'Albo degli Avvocati con dispensa dalla prova attitudinale in pendenza di procedimenti disciplinari o per altri gravi motivi.

In ogni caso il Consiglio dell'Ordine prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunicherà all'istante i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di iscrizione all'Albo degli avvocati con dispensa dalla predetta prova attitudinale, concedendo termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione medesima per presentare per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni il Consiglio dell'Ordine darà ragione nella motivazione del provvedimento finale.

5) L'avvocato stabilito e l'avvocato integrato sono tenuti all'osservanza delle norme, legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.


6) Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda al D.Lgs. 96/2001.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, e si applica a tutti gli avvocati stabiliti anche per quelli già iscritti nella sezione speciale dell'Albo ai sensi del D.Lgs. 96/2001.

Approvato dal Consiglio con delibera n.374 del 23.9.2015.

Il Consigliere Delegato

Avv. Antonio Rienzo



Il Presidente

Avv. Gerardo Cappelli

